



PROPOSTA DI LEGGE N.421/9^DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DOMENICO TALARICO, RECANTE:

“INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N.8 – PROVVEDIMENTO GENERALE RECANTE NORME DI TIPO ORDINAMENTALE E FINANZIARIO (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L’ANNO 2010, ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002)”.

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

**IL DIRIGENTE
AVV. LUCIA CACCAMO**

**IL PRESIDENTE
NAZZARENO SALERNO**

PROPOSTA DI LEGGE N. 421/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DOMENICO TALARICO, RECANTE

“INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N.8 – PROVVEDIMENTO GENERALE RECANTE NORME DI TIPO ORDINAMENTALE E FINANZIARIO (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2010, ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002”.

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

RELAZIONE

Oggetto della presente proposta di legge è l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 18 della Legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8, che ha modificato, integrandolo, l'art. 1 della Legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 recante "Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga (BUR n. 16 del 16 agosto 2008, supplemento straordinario n. I del 18 agosto 2008).

La Legge n.28/2008, nella formulazione del suo unico articolo, prevedeva l'elaborazione e l'approvazione, da parte del Dipartimento regionale del Lavoro, di progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro atte ad offrire impiego a lavoratori già dipendenti di Enti o altri organismi pubblici o pubblico-privati al cui capitale sociale partecipa direttamente la Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, compresi i trattamenti in deroga, ovvero dipendenti, alla data del 31 dicembre 2007, nonché di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione, resi in favore della Regione Calabria.

La stessa Legge stabiliva altresì che il Dipartimento regionale del Lavoro, per l'elaborazione dei progetti, si avvaleva degli Enti strumentali del Dipartimento medesimo ed in sinergia con il partenariato economico-sociale ed istituzionale.

Con la modifica di cui all'art. 18 della Legge n.8/2010 si allargava la platea dei fruitori della norma appena richiamata, stabilendo che la stessa venisse applicata anche a quei lavoratori che, pur non usufruendo di ammortizzatori sociali, avessero svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica, partecipa direttamente o indirettamente, la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti strumentali della stessa Regione Calabria che avevano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento «Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali» n. 17910 del 14.11.2008.

Nello spirito della proposta di modifica dell'art. 1 della Legge n.8/2002, ed anche nelle intenzioni del legislatore per come si evince dai resoconti dell'Aula, il richiamo alla manifestazione d'interesse di cui al DDG n. 17910/2008 era certamente, ed esclusivamente, riferito agli Enti strumentali della Regione, né poteva oggettivamente essere altrimenti, e non anche ad altri Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, presso cui i lavoratori avessero svolto la propria attività per il periodo richiesto dalla legge ai fini del godimento del beneficio.

L'erronea interpretazione della norma da parte del Dipartimento regionale al lavoro è certamente imputabile alla formulazione sintattica del testo dell'emendamento approvato, laddove il riferimento alla manifestazione di interesse è incardinata nel periodo di che trattasi sotto forma di incidentale anziché essere collegato, senza alcuna virgola, in quanto proposizione relativa, all'ultima frase del testo in cui si individuano, tra gli enti, anche quelli strumentali della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 421/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DOMENICO TALARICO, RECANTE

“INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N.8 – PROVVEDIMENTO GENERALE RECANTE NORME DI TIPO ORDINAMENTALE E FINANZIARIO (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2010, ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002”.

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Sebbene, proprio dalla lettura del resoconto integrale della seduta del Consiglio regionale del 10.02.2010, si evinca chiaramente ed inequivocabilmente l'intenzione dei proponenti.

Questa la trascrizione della dichiarazione del Consigliere Domenico Talarico, firmatario della presente proposta di legge e proponente, insieme ai Consiglieri Principe e De Gaetano, dell'emendamento di che trattasi, resa nel corso della seduta del Consiglio regionale del 10.02.2010: "L'accorpamento dei due emendamenti è finalizzato ad allargare la base dei beneficiari della prevista legge regionale numero 28, aggiungendo le seguenti parole: "anche se fruitori di ammortizzatori sociali, per quanto riguarda le imprese che abbiano offerto servizi alla Regione Calabria, anche se indirettamente partecipate dalla stessa Regione, nonché di enti strumentali della stessa Regione che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse, espletata in forza del decreto del dirigente del dipartimento 10 numero 17910 del 14 novembre 2008".

La presente proposta di legge interpretativa si rende pertanto necessaria al fine di ristabilire il significato autentico della norma in esame, chiarendo che la partecipazione alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento «Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali» n. 17910 del 14.11.2008 costituisce condicio sine qua non per la fruizione dei benefici della Legge n.28/2008 esclusivamente per i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa presso gli Enti strumentali della Regione.

Relazione economico – finanziaria

La presente Proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale onde non si rende necessaria la specifica relazione economico - finanziaria di cui all'articolo 39 del vigente Statuto.



PROPOSTA DI LEGGE N. 421/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DOMENICO TALARICO, RECANTE

“INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N.8 – PROVVEDIMENTO GENERALE RECANTE NORME DI TIPO ORDINAMENTALE E FINANZIARIO (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L’ANNO 2010, ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002”.

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Articolo 1

(Interpretazione autentica del comma dell’articolo 18 della legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8
"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 26 febbraio 2010 n.8, l’asserzione "che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento «Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali» n. 17910 del 14.11.2008" si interpreta nel senso che la stessa è riferita esclusivamente agli Enti strumentali della Regione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.